




CENTRO ITALIANO DI PSICOLOGIA ANALITICA
per l'Italia Meridionale e la Sicilia

FORMAZIONE PSICOLOGI ANALISTI ETA' EVOLUTIVA



REGOLAMENTO

Il presente regolamento è riservato a coloro che siano già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della psicoterapia.

Esso disciplina, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto del Centro Italiano di Psicologia Analitica - CIPA, la formazione di 'psicologi analisti' mediante l'organizzazione di corsi, di esperienze analitiche e di altre attività scientifiche, culturali e cliniche specificamente orientate dal quadro teorico-pratico della psicologia d'indirizzo junghiano.

Detta formazione è distinta da quella prevista per gli allievi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del Centro (riconosciuta dalle competenti Autorità Ministeriali), e si riferisce a coloro che non intendano conseguire il diploma di specializzazione della succitata Scuola.

Il conseguimento del diploma di psicologo analista dell'Età Evolutiva ha un carattere esclusivamente privato e abilita solamente a richiedere, con le modalità definite dal presente Regolamento, di essere ammessi nel CIPA con la qualità di socio analista.

Art. 1. Accesso alla formazione.

1.1. Requisiti soggettivi.

Possono accedere alla formazione di cui al presente Regolamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- la laurea in medicina o in psicologia e l'iscrizione ai rispettivi albi professionali o qualsiasi altro titolo che, in base alle disposizioni di legge vigenti, abbia permesso l'iscrizione all'Ordine dei medici o a quello degli psicologi;
- l'iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti dell'Ordine dei medici o dell'Ordine degli psicologi (abilitazione, a tempo indeterminato, all'esercizio della psicoterapia sul territorio dello Stato Italiano);
- l'aver compiuto un periodo di analisi personale con un socio analista del CIPA o di altra associazione riconosciuta dalla IAAP (a seguito di parere favorevole del Consiglio dei Docenti dell'Istituto di appartenenza) di almeno 200 ore, conclusa o da concludersi entro il primo anno di frequenza del Corso;
- l'aver maturato, sia in strutture sanitarie pubbliche e/o private, oppure nell'esercizio privato della professione di psicoterapeuta, significative e documentabili esperienze professionali;
- un'effettiva motivazione alla formazione junghiana e assenza di evidenti psicopatologie.

1.2. Richiesta d'iscrizione.

Coloro che, essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.1. del presente Regolamento, desiderino

accedere al percorso formativo devono presentare domanda al Segretario dell'Istituto, allegando i documenti che attestano l'esistenza dei requisiti richiesti, un dettagliato curriculum professionale e una breve autopresentazione, nella quale non dovrà mancare una parte dedicata a chiarire quali siano le motivazioni della richiesta di ammissione.

Il Consiglio dei docenti della già riconosciuta Scuola di specializzazione in psicoterapia esaminerà accuratamente la domanda e l'allegata documentazione, al fine di deliberare (a maggioranza semplice dei suoi membri) sull'ammissibilità della domanda stessa. In caso di parere favorevole, il Consiglio dei docenti delibererà, a suo insindacabile giudizio e a maggioranza semplice dei suoi membri, sull'ammissione degli aspiranti psicologi analisti per l'età evolutiva che abbiano ottenuto il parere favorevole di almeno tre dei quattro membri della Commissione di Selezione di cui all'art. 1.3. del presente Regolamento. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni di Selezione risultassero non chiaramente decifrabili o adeguatamente coerenti, il Consiglio dei docenti adotterà tutte le procedure atte a valutare se la domanda deve essere accolta, respinta o riconsiderata dopo un eventuale prolungamento dell'analisi personale o di nuovi colloqui di selezione con altri due soci analisti all'uopo indicati.

La delibera finale della competente Sezione locale del Consiglio dei docenti sarà comunicata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della delibera stessa.

Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della suddetta lettera, l'aspirante candidato alla formazione di psicologo analista per l'età evolutiva dovrà presentarsi presso la Segreteria dell'Istituto competente per effettuare l'iscrizione, per approvare espressamente il presente Regolamento in ogni sua parte, per accettare esplicitamente il piano di formazione personale indicato dalla competente sezione locale del Consiglio dei docenti e per dichiarare di essere consapevole del carattere privato dell'iter formativo e del diploma di "psicologo analista dell'età evolutiva" rilasciato dal CIPA.

All'atto dell'iscrizione, il candidato acquisirà la qualità di "socio in formazione" di cui all'art. 6 dello Statuto vigente. Dopo il completamento del training, l'eventuale attribuzione della qualità di "socio analista" è disciplinata espressamente dal presente Regolamento attraverso procedure diverse da quelle previste per i soci in formazione preesistenti al riconoscimento ministeriale della Scuola di specializzazione del CIPA, ossia per i soci in formazione del

Vecchio Ordinamento.

L'entità delle tasse di immatricolazione e di iscrizione a ciascun anno di corso dovute per la formazione di cui al presente Regolamento non potrà essere inferiore a quella prevista per gli allievi della Scuola di specializzazione riconosciuta dalle competenti Autorità Ministeriali.

1.3. Modalità di selezione.

L'ammissibilità dell'aspirante socio in formazione, che abbia già ottenuto il parere favorevole del Consiglio dei docenti, è valutata da una Commissione di Selezione, nominata dal Consiglio dei docenti che ha valutato positivamente la domanda e i titoli del candidato, e composta da quattro soci analisti, estratti a sorte dall'elenco dei soci analisti del competente Istituto del CIPA con anzianità di almeno cinque anni e abilitati alla docenza di almeno una delle materie di insegnamento previste dalla Scuola di Specializzazione del CIPA. Non può far parte della Commissione di Selezione il socio analista del CIPA con cui l'aspirante socio in formazione ha (eventualmente) svolto la sua prima analisi.

Il candidato deve effettuare almeno due colloqui con ciascuno dei membri della Commissione di Selezione. Alla fine dei colloqui ciascun membro della Commissione invierà al Consiglio dei docenti una relazione sulle proprie valutazioni e decisioni. Nella suddetta relazione dovrà essere chiaramente indicato il parere sull'esistenza di ciascuno dei requisiti richiesti e la valutazione conclusiva sull'esito dei colloqui: parere favorevole all'ammissione, parere sfavorevole all'ammissione, rivedibilità della domanda dopo un'ulteriore esperienza di analisi personale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio conclusivo e non sono ammessi, dato il carattere confidenziale dei colloqui, considerazioni e notizie che violino la tutela della privacy del candidato.

Nel caso in cui il candidato ottenga il parere favorevole di almeno tre dei membri della Commissione di Selezione, si procederà automaticamente alla sua immatricolazione con delibera del Consiglio dei docenti.

Nel caso in cui il candidato non ottenga il numero di pareri favorevoli richiesto (3/4 dei pareri), il Consiglio dei docenti potrà respingere definitivamente la domanda oppure reconsiderarla dopo almeno un anno, in funzione dell'espletamento delle esperienze analitiche eventualmente richieste all'atto della risposta inviata al candidato ai sensi dell'art. 1.2. del presente Regolamento.

Nel caso in cui le relazioni inviate dai membri della Commissione di Selezione siano almeno in par-

te difficilmente valutabili, il Consiglio dei docenti delibererà, a maggioranza semplice dei suoi membri, sull'ammissione del candidato tenendo conto esclusivamente delle relazioni conformi ai disposti del presente Regolamento e delle proprie valutazioni, oppure dopo che il candidato abbia effettuato due ulteriori colloqui di selezione con altrettanti soci analisti indicati dal Consiglio stesso in base alle procedure previste dal presente articolo.

Art. 2. Organizzazione della formazione.

2.1. Generalità.

La formazione dei candidati psicologi analisti è organizzata e svolta presso l'Istituto di Milano del CIPA in conformità ai disposti del presente Regolamento. Tutti i compiti connessi all'organizzazione ed all'attuazione della formazione sono svolti dal Consiglio dei docenti della Scuola di specializzazione in psicoterapia del CIPA riconosciuta dal MIUR.

Il Consiglio dei docenti organizza, seguendo quanto disposto dal Regolamento di istruzione professionale della Scuola che rappresenta e in base a quanto previsto dal presente Regolamento, le attività di formazione degli aspiranti psicologi analisti per l'età evolutiva.

Il Consiglio dei docenti predisporrà, per ciascun candidato, uno specifico "piano di formazione" che, pur ottemperando ai disposti generali del presente Regolamento, tenga anche conto delle esperienze e dei titoli del candidato stesso.

Nel Consiglio Docenti rimangono eletti almeno due soci con formazione Età Evolutiva.

2.2. Ordinamento didattico.

La durata minima della formazione è di tre anni. Il completamento del training non potrà essere effettuato oltre (otto) anni dalla data di ammissione. Eventuali proroghe potranno essere concesse, ad insindacabile giudizio della competente sezione locale del Consiglio dei docenti, solo per gravi e documentati motivi.

La formazione degli psicologi analisti dell'Età Evolutiva prevede:

(la frequenza obbligatoria ai corsi di tutte le materie d'insegnamento indicate dal presente Regolamento. Il Consiglio dei docenti ha la facoltà di estendere l'obbligo di frequenza ad altre materie ritenute essenziali per la formazione del candidato;

il superamento degli esami delle materie d'insegnamento indicate e di tutte le altre prove previste dal piano personale di formazione;

la frequenza a seminari, eventi culturali, scientifici e

formativi, organizzati dall'Istituto di afferenza o dagli Organi associativi nazionali (convegni, seminari residenziali, ecc.), per un minimo di 25 ore per anno accademico;

aver svolto, con quattro analisti all'uopo abilitati, almeno centoventi (120) ore di analisi di supervisione clinica. Ciascuna supervisione non potrà essere inferiore a trenta (30) ore. È data facoltà ai candidati di sostituire una delle analisi di supervisione individuale con la frequenza, per non meno di trenta ore, ad uno (o a più di uno) dei gruppi di supervisione clinica attivati, per ciascun anno accademico, dall'Istituto di afferenza;

la presentazione di una tesi clinica finale, il cui relatore dovrà essere scelto tra i soci con i quali sono state svolte le analisi di supervisione clinica. La tesi dovrà essere discussa presso il Consiglio dei docenti e dovrà essere approvata dalla stessa a maggioranza semplice dei suoi membri.

2.3. Programma Formazione.

Sono ritenute indispensabili alla formazione di "psicologi analisti per l'età evolutiva" le seguenti materie:

Primo anno

- Infant Observation
- Psicologia e Psicodinamica Età Evolutiva I, II, Teoria (da Freud a Winnicott e postfreudiani) e Work Discussion)
- Psichiatria dell'Età Evolutiva
- Dinamica della psiche nella Psicologia Analitica I
- Simbolo e funzione mitopoietica della psiche
- Processo di individuazione e suoi simboli

Secondo anno

- Psicologia Età Evolutiva secondo la Psicologia Analitica I,II (Jung, Fordham, Neumann e postjungiani)
- Dinamica della psiche nella Psicologia Analitica II
- Pratica della Consultazione Psicodinamica: Consultazione madre-bambino 0-5
- Pratica della Consultazione Psicodinamica : Consultazione bambini/adolescenti
- Pratica della Consultazione Psicodinamica: Consultazione genitori/coppie
- Analisi dei sogni nella Psicoterapia con bambini, adolescenti e giovani adulti

Terzo anno

- Pratica della psicoterapia con bambini, adolescenti e giovani adulti
- Seminario di approfondimento di tecniche in Età Evolutiva: Fiaba

- Seminario di approfondimento di tecniche in Età Evolutiva: Gioco

- Seminario di approfondimento di tecniche in Età Evolutiva : Disegno

- Seminario su transfert e relazione

- Seminario di Sand Play Therapy

- Seminario di teoria e tecniche del lavoro di rete

Lo svolgimento dei corsi delle succitate materie è predisposto dal Consiglio dei docenti.

2.4. Rilascio del diploma.

Il diploma di "psicologo analista per l'età evolutiva" è rilasciato dal Consiglio dei docenti ai soci in formazione che hanno completato il training, generale e personale, previsto dall'Ordinamento didattico.

Il succitato diploma ha un carattere esclusivamente privato e non costituisce, pertanto, titolo legale.

Art. 3. Acquisizione della qualità di socio analista del CIPA.

I soci in formazione che hanno conseguito il diploma di "psicologo analista per l'età evolutiva" possono richiedere, entro e non oltre tre anni dalla data di rilascio di detto diploma, di acquisire la qualità di socio analista del CIPA. La domanda di ammissione deve essere presentata, unitamente ad un breve curriculum ed ai titoli che si ritengono utili per la valutazione, al Segretario dell'Istituto del quale si intende far parte. Sulla domanda decide il Comitato Direttivo a maggioranza di cinque sestimi dei suoi membri, presa visione della documentazione prodotta dall'interessato ed, eventualmente, sentito il parere della sezione locale del Consiglio dei docenti che ha rilasciato il diploma di "psicologo analista per l'età evolutiva". Le decisioni del Comitato Direttivo sono inappellabili.

Art. 4 Decadenza ed esclusione del socio in formazione del Nuovo Ordinamento.

4.1. Il socio in formazione che, trascorsi otto anni dalla data di ammissione al training per "psicologi analisti", non abbia conseguito il diploma decade automaticamente dalla qualità di socio in formazione. La decadenza è deliberata dal Consiglio dei docenti e comunicata dal Segretario dell'Istituto all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4.2. La qualità di socio in formazione del Nuovo Ordinamento si perde anche:

per dimissioni da comunicarsi al Segretario dell'Istituto con lettera raccomandata. Le dimissioni sono

ratificate dal Consiglio dei docenti e la ratifica è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

per esclusione in caso di violazioni deontologiche o disciplinari, o di comportamenti in contrasto con lo spirito, gli scopi o le norme della formazione. Sono passibili di esclusione i soci in formazione che si attribuiscono indebitamente la qualità di socio analista del Centro, che violino con i loro comportamenti professionali il codice deontologico del CIPA e della IAAP o che siano stati esclusi dal loro Ordine professionale. L'esclusione è decisa, previo accertamento dei fatti, dal Consiglio dei docenti ed è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

per morosità nel versamento della quota associativa che perduri da almeno sei mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, previo sollecito (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento) del Segretario dell'Istituto a versare quanto dovuto entro trenta giorni. L'esclusione è dichiarata dal Consiglio dei docenti ed è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4.3. La qualità di socio in formazione si perde, infine, qualora emergano fondati dubbi sulla possibilità di completare positivamente il training o su proposta motivata di almeno due dei supervisor del candidato. L'esclusione è deliberata, a maggioranza semplice, dal Consiglio dei docenti, sentito il candidato ed (eventualmente) anche l'analista con cui lo stesso sta svolgendo o ha svolto la seconda analisi personale. L'esclusione è comunicata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dal Segretario dell'Istituto.